

Corte europea diritti dell'uomo, sez. I – 5 febbraio 2026 n. 34324/15

Corte europea dei diritti dell'uomo

Prima sezione

Caso F. e B. c. Italia

(Ricorsin n. 34324/15 et 65192/16)

Sentenza

Strasburgo

5 febbraio 2026

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può essere soggetta a modifiche di forma.

Nel caso *Florio e Bassignana c. Italia*,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić, presidente,

Erik Wennerström, pr

Raffaele Sabato,

Frédéric Krenç,

Davor Derenčinović,

Alain Chablais,

Artūrs Kučs, giudici,

e da Ilse Freiwirth, cancelliera di sezione,

Vista:

- le domande (nn. 34324/15 e 65192/16) presentate contro la Repubblica italiana da quattro cittadini di tale Stato ("i ricorrenti"), i cui nomi figurano in allegato, che hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") rispettivamente il 13 luglio 2015 e il 4 novembre 2016;
- la decisione di portare a conoscenza del governo italiano ("il Governo") il motivo di ricorso relativo all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e di dichiarare irricevibili le restanti parti delle domande;
- le osservazioni delle parti.

INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda l'effetto combinato di una misura di confisca del prezzo o del profitto di un reato ordinata dalle giurisdizioni penali e di una condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, a risarcire l'amministrazione per i danni causati dallo stesso reato. Esso solleva questioni sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

IN FATTO

2. Le date di nascita e i luoghi di residenza dei ricorrenti, così come i nomi dei loro rappresentanti, figurano in allegato.

3. Davanti alla Corte, il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. L. D'Ascia.

4. I fatti della presente causa possono essere così riassunti.

A. Il procedimento penale

5. Il sig. M.E.F., la sig.ra MO.F. e il sig. S.F. furono accusati dei reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa, previsti rispettivamente dagli articoli 416, 319 e 640 del codice penale ("CP"). Gli si rimproverava in particolare di aver partecipato a un sistema messo in atto tra il 1997 e il 2005 da un procuratore di Pinerolo, che prevedeva la prestazione, da parte di un gruppo di commercialisti, di servizi di consulenza ingiustificati presso la procura.

6. A seguito di un procedimento abbreviato, il giudice delle indagini preliminari ("GIP") di Milano emise, il 18 gennaio 2010, una sentenza che: condannava M.E.F. a due anni e sei mesi di reclusione, concedendogli però una riduzione generale della pena e infliggeva a MO.F. e a S.F. una pena di un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale.

7. Applicando gli articoli 322-ter e 640-quater CP, il GIP dispose altresì la confisca dei beni dei ricorrenti fino a concorrenza del profitto tratto dai reati di corruzione e truffa. Tali importi corrispondevano alle somme percepite dai ricorrenti per le loro attività di consulenza, al netto del 45% di imposte pagate su tali somme.

Il GIP ordinò quindi la confisca dei loro beni per i seguenti importi: 670.701 EUR per M.E.F.; 191.641 EUR per ciascuno degli altri due ricorrenti

8. Infine, il GIP condannò i ricorrenti a risarcire l'amministrazione per il pregiudizio causato dai reati dei quali erano stati riconosciuti colpevoli. Su questo punto si esprime come segue:

- Il danno materiale subito dallo Stato corrisponde al profitto ottenuto da ciascuno degli imputati, quale determinato ai fini della confisca;
- inoltre, l'indennizzo da attribuire alle amministrazioni lese non può cumularsi con le somme da confiscare a titolo di profitto, pena un ingiustificato raddoppio dell'importo da restituire;
- la confisca ha come effetto quello di consentire alle amministrazioni dello Stato di ricostituire il patrimonio che è stato loro illecitamente sottratto, sicché non sembra legittimo condannare gli imputati a risarcire, in aggiunta, il danno materiale corrispondente al profitto tratto dal reato;

- ciò detto, allo stato non è possibile determinare l'importo del risarcimento, dipendendo esso da quanto sarà effettivamente confiscato a ciascun imputato in esecuzione della presente sentenza;
- in caso di esecuzione totale o parziale della confisca ordinata oggi, l'importo del risarcimento sarà ridotto in misura corrispondente.»

Il GIP rinviò quindi la determinazione definitiva del danno a un successivo procedimento civile e si limitò a fissare provvisoriamente in 15.000 euro la somma dovuta da ciascun ricorrente a titolo di danno morale.

9. I ricorrenti proposero appello. Con sentenza del 17 gennaio 2011, la Corte d'appello di Milano constatò che alcune delle accuse mosse ai ricorrenti erano in parte prescritte, ridusse le rispettive pene detentive e confermò la sentenza di primo grado nelle sue altre disposizioni.

10. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione. Con sentenza del 12 settembre 2011, depositata in cancelleria il 25 ottobre 2011, la Corte di cassazione dichiarò il ricorso inammissibile.

B. Il procedimento davanti alla Corte dei conti

11. Investito dal pubblico ministero, il presidente della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte (sezione giurisdizionale per la regione Piemonte; "la sezione regionale del Piemonte") ordinò il 9 marzo 2010 il sequestro conservativo dei beni dei ricorrenti. Tale decisione fu confermata dalla stessa sezione il 10 agosto 2010.

12. L'11 ottobre 2010 il pubblico ministero citò in giudizio i ricorrenti e altre persone davanti alla sezione regionale del Piemonte, chiedendo che fossero condannati a risarcire il Ministero della Giustizia per i danni derivanti dai reati di cui erano stati riconosciuti colpevoli nell'ambito del procedimento penale.

13. Investita di una richiesta di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di cassazione confermò che la Corte dei conti era competente a conoscere della causa.

14. Con una sentenza del 14 giugno 2012, depositata in cancelleria il 1° ottobre 2012, la sezione regionale del Piemonte ritenne accertata la responsabilità dei ricorrenti e li condannò a versare dei risarcimenti al Ministero della Giustizia.

15. La sezione regionale giunse a tale conclusione dopo aver respinto le argomentazioni avanzate dai ricorrenti per ottenere la detrazione, dall'importo dei danni liquidati, delle somme confiscate dai tribunali penali e di quelle pagate a titolo di imposte e contributi previdenziali sulle remunerazioni percepite.

16. Per quanto riguarda la richiesta di detrarre le somme confiscate dai giudici penali, la sezione regionale sottolineò che il procedimento davanti alla Corte dei conti era autonomo rispetto al procedimento penale e che le misure che ne derivavano avevano finalità diverse. Precisò, a tal proposito, che mentre la confisca per equivalente perseguiva una finalità punitiva e di prevenzione generale — dalla quale l'amministrazione lesa non traeva alcun beneficio — il procedimento contabile mirava invece a risarcire quest'ultima.

17. Quanto alla richiesta di detrazione dell'importo delle imposte e dei contributi, la sezione regionale osservò che solo l'Agenzia delle Entrate poteva verificare se tali somme fossero state effettivamente pagate; che, in ogni caso, tali pagamenti derivavano da un obbligo legale e non potevano quindi essere

compensati con i danni causati all'amministrazione da un comportamento penalmente illecito; e che i ricorrenti avevano versato i contributi ai rispettivi ordini professionali al fine di finanziare la propria pensione, traendone dunque un beneficio.

18. La sezione regionale accettò invece di detrarre dall'importo dell'indennizzo le somme già versate a titolo di danno morale e quelle pagate dagli altri convenuti nell'ambito di un accordo transattivo.

19. In definitiva, la sezione regionale condannò i ricorrenti — così come il procuratore di Pinerolo e un segretario della medesima procura — a versare i seguenti importi a titolo di danno materiale, equivalenti alle remunerazioni da loro ricevute dalla procura:

- Sig. M.E.F.: 1.204.457,06 euro
- Sig.ra MO.F.: 333.439,16 euro
- Sig. S.F.: 333.439,16 euro

La sezione regionale indicò inoltre che tali somme dovevano essere aggiornate tenendo conto dell'inflazione e maggiorate degli interessi legali, e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

20. Di conseguenza, dispose la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

21. I ricorrenti proposero appello. Con una sentenza del 19 giugno 2014, depositata in cancelleria il 27 gennaio 2015, la Prima Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti ("la sezione d'appello") confermò integralmente la sentenza di primo grado.

22. Sottolineando nuovamente le differenze tra procedimento penale e procedimento risarcitorio, la sezione d'appello dichiarò che la confisca perseguiva una funzione essenzialmente punitiva e che, di conseguenza, le somme confiscate non potevano essere detratte dall'importo dei danni liquidati.

23. La sezione d'appello confermò inoltre che gli importi pagati dai ricorrenti a titolo di imposte e contributi sociali sulle remunerazioni percepite non erano deducibili, richiamando l'autonomia finanziaria dei diversi soggetti di diritto pubblico.

24. Al 25 giugno 2015, la sig.ra MO.F. e il sig. S.F. avevano versato 424.729,61 euro ciascuno al Tesoro pubblico.

25. Il ricorrente, ex funzionario della Regione Valle d'Aosta e responsabile dell'ufficio per la stabilità del territorio e le carriere, partecipò alla selezione delle imprese incaricate nell'appalto urgente di lavori pubblici di ricostruzione a seguito delle inondazioni che avevano colpito la regione nel 2000. Il suo comportamento durante la selezione gli valse un procedimento disciplinare, al termine del quale fu sospeso dalle funzioni il 18 novembre 2003, con una riduzione della metà della retribuzione. Diede poi le dimissioni il 27 ottobre 2008.

26. Il ricorrente fu inoltre oggetto di due procedimenti penali — uno in Italia per corruzione e uno in Svizzera per riciclaggio di denaro — e di un procedimento davanti alla Corte dei conti.

A. Le procedure penali

27. Nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura di Aosta, il ricorrente fu accusato di corruzione ai sensi dell'articolo 319 del codice penale, per aver percepito delle tangenti in cambio dell'aggiudicazione di lavori pubblici a determinate imprese private.

28. Le banche svizzere presso le quali il ricorrente aveva aperto dei conti vennero a conoscenza del procedimento penale italiano e lo segnalavano alle autorità. Fu avviata un'indagine per riciclaggio di denaro e le somme depositate dal ricorrente sui suoi conti svizzeri furono sequestrate.

29. Nel 2006, il ricorrente concluse con la Regione Valle d'Aosta un accordo transattivo, che copriva il risarcimento del danno morale, del pregiudizio all'immagine e il rimborso delle spese legali sostenute dall'amministrazione. Il 31 marzo 2006, dopo aver ottenuto lo svincolo delle somme necessarie, versò 174.480 EUR alla Regione.

30. Il ricorrente, con l'accordo del Procuratore di Aosta, chiese l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), consistente in un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione con sospensione condizionale, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Il 4 aprile 2006, il GIP di Aosta pronunciò una sentenza applicando la pena concordata e ordinando la confisca del prezzo della corruzione, ai sensi dell'articolo 322-ter CP, tra cui una somma di 400.000 EUR depositata presso una banca svizzera (omissis). Questa sentenza divenne definitiva dopo che la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente il 20 febbraio 2007.

31. Il 14 giugno 2012, il Tribunale penale federale svizzero riconobbe il ricorrente colpevole di riciclaggio di denaro, dopo aver constatato che egli aveva reinvestito il profitto ricavato dal reato di corruzione. Lo condannò quindi a dieci giorni di reclusione con sospensione condizionale, cumulabili con la pena inflitta dal GIP di Aosta. Nella stessa sentenza, il tribunale ordinò la confisca, fino alla concorrenza di 351.489,35 EUR, delle somme depositate dal ricorrente presso la banca (omissis), sullo stesso conto corrente oggetto della confisca disposta dal GIP di Aosta, e dispose lo svincolo delle somme residue. Ritenendo che tale importo costituisse il prodotto di parte degli atti di corruzione commessi in Italia, il Tribunale penale federale precisò che tale confisca non si aggiungeva alla confisca di 400.000 EUR ordinata dalle autorità italiane, che qualsiasi cumulo doveva essere evitato e che il prodotto della corruzione doveva essere restituito all'Italia. Il 3 luglio 2014, la somma di 351.489,35 EUR fu versata su un conto dell'amministrazione svizzera.

32. Il 14 gennaio 2014, il Ministero della Giustizia italiano chiese all'Ufficio federale di giustizia svizzero la confisca e il trasferimento allo Stato italiano della somma di 400.000 EUR, in esecuzione della sentenza del 4 aprile 2006. Secondo le informazioni fornite alla Corte dal ricorrente, tale somma non era ancora stata recuperata nel 2019.

B. Il procedimento davanti alla Corte dei conti

33. Il 18 giugno 2008 il pubblico ministero citò in giudizio il ricorrente davanti alla sezione regionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta (*sezione giurisdizionale per la regione Valle d'Aosta*; "la sezione regionale della Valle d'Aosta") al fine di farlo condannare a risarcire tale

Regione per i danni materiali causati dagli atti oggetto del procedimento penale descritto sopra. Riconoscendo che il danno morale e il pregiudizio all'immagine erano già stati risarciti (paragrafo 29), il pubblico ministero si limitò a chiedere il risarcimento del danno patrimoniale.

34. Con una sentenza del 12 dicembre 2008, depositata in cancelleria il 18 febbraio 2009, la sezione regionale della Valle d'Aosta dichiarò il ricorrente responsabile nei confronti della Regione e lo condannò al pagamento di un risarcimento, nonché al rimborso delle spese del procedimento. Essa ritenne che l'amministrazione avesse subito un danno equivalente alle tangenti ricevute dal ricorrente, poiché l'esperienza mostrava che le imprese tendevano a trasferire tali costi sull'amministrazione aumentando il prezzo delle proprie prestazioni. Decidendo in equità, quantificò tale danno in 500.000 EUR.

35. Il ricorrente e il pubblico ministero proposero appello. Nel suo ricorso, il ricorrente lamentava, tra l'altro, un cumulo di sanzioni e conseguenze patrimoniali derivanti dalla confisca e dalla successiva condanna da parte della Corte dei conti.

36. Con una sentenza del 2 luglio 2015, depositata il 1° aprile 2016 e notificata al ricorrente il 6 maggio 2016, la Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti ("la sezione d'appello") accolse l'appello del pubblico ministero, respinse quello del ricorrente e aggravò la condanna nei confronti di quest'ultimo

37. La sezione d'appello stimò che le tangenti percepite dal ricorrente ammontassero a una somma maggiore, ossia 713.487,57 EUR, pari al 7,5% del valore degli appalti contestati. Ritenne inoltre che l'amministrazione avesse subito ulteriori danni, in particolare a causa dell'utilizzo illecito del tempo di lavoro del ricorrente. Condannò quindi quest'ultimo a versare un'indennità di 750.915,49 EUR, maggiorata degli interessi legali.

38. La sezione regionale respinse inoltre la richiesta del ricorrente di detrarre da tale importo le somme confiscate, sul rilievo che le due misure non avevano la stessa natura: la confisca perseguiva fini punitivi, mentre il risarcimento mirava a indennizzare l'amministrazione.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI NAZIONALI RILEVANTI

I. LA CONFISCA

39. L'articolo 322-ter del codice penale è stato introdotto con la legge n. 300 del 29 settembre 2000, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, del suo primo protocollo del 27 settembre 1996, del protocollo sull'interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione del 29 novembre 1996, della Convenzione sulla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari dell'UE o degli Stati membri del 26 maggio 1997, e della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali del 17 dicembre 1997.

L'articolo 322-ter istituisce un meccanismo di confisca obbligatoria in caso di reato di corruzione. La confisca deve colpire in via principale, il profitto o il prezzo direttamente ricavati

dal reato (“confisca diretta”); in via sussidiaria, qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta, beni di valore equivalente (“confisca per equivalente”).

Nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, l’articolo 322-ter era così redatto:

«1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.»

40. L’articolo 640-quater del codice penale prevede che l’articolo 322-ter si applichi anche al reato di truffa aggravata.

41. La giurisprudenza sulla natura e sulle finalità della confisca per equivalente è riassunta nella sentenza *Episcopo e Bassani c. Italia* (nn. 47284/16 e 84604/17, § 27, 19 dicembre 2024).

42. Fino a tempi recenti, era giurisprudenza costante che la confisca per equivalente avesse un carattere essenzialmente punitivo, in quanto mirava principalmente a ristabilire la situazione economica precedente alla commissione del reato imponendo all’autore una privazione patrimoniale (si veda, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale nn. 97 del 2009, 301 del 2009 e 68 del 2017; le sentenze della Corte di cassazione nn. 15445 del 2004 e 39173 del 2008; nonché la sentenza delle Sezioni Unite n. 31617 del 2015). In una sentenza n. 4145 del 2023, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che la confisca per equivalente riveste una duplice funzione, sia riparatoria sia punitiva.

43. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha rimesso in discussione tale impostazione. Nelle sentenze nn. 112 del 2019 e 7 del 2025, la Corte costituzionale non ha mantenuto la tradizionale distinzione tra confisca diretta (del profitto) confisca per equivalente, affermando invece che la confisca del profitto del reato ha natura indennitaria, mentre la confisca del prodotto del reato o dei mezzi utilizzati per commetterlo ha natura punitiva, poiché non si limita a ristabilire la situazione economica precedente ma aggrava la posizione del condannato, privandolo di un importo superiore al beneficio ottenuto illecitamente. Questa impostazione è stata confermata di recente dalla sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite della Corte di

cassazione, secondo cui la confisca diretta e quella per equivalente rappresentano due modalità di esecuzione della stessa misura e devono quindi ricevere la medesima qualificazione giuridica: misura puramente indennitaria, se limitata al profitto del reato; pena, quando eccede tale importo.

II. IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI E I SUOI RAPPORTI CON ALTRI PROCEDIMENTI

44. Il diritto interno relativo alla competenza della Corte dei conti e ai rapporti tra il procedimento contabile e un procedimento penale instaurato per gli stessi fatti è stato riassunto nella sentenza *Rigolio c. Italia* (n. 20148/09, §§ 39-42 e 52-55, 9 marzo 2023).

45. In sintesi, la Corte dei conti è competente a conoscere delle questioni di responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli amministratori pubblici per i danni causati, nell'esercizio delle loro funzioni, a un'amministrazione o a un ente pubblico.

46. Il procedimento penale, il procedimento davanti al giudice civile ordinario e il procedimento davanti alla Corte dei conti perseguono finalità differenti.

47. Il procedimento penale mira principalmente ad accertare la responsabilità penale. Il procedimento dinanzi al giudice civile ordinario mira invece a risarcire il danno subito dalla parte lesa. Tuttavia, la parte – che può essere anche un'amministrazione pubblica – che si ritenga vittima di un reato può scegliere tra un'azione civile autonoma davanti al giudice civile, oppure la costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale. (Sul rapporto tra queste due procedure, si vedano *Marinoni c. Italia*, n. 27801/12, §§ 15-18, 18 novembre 2021, e *Rigolio*, cit., §§ 52-55).

48. Dal canto suo, il procedimento davanti alla Corte dei conti può essere avviato solo dal pubblico ministero contabile e mira non solo a risarcire un danno subito dall'amministrazione ma anche ad accertare la responsabilità amministrativo-contabile (erariale) di un agente pubblico in relazione alla gestione delle risorse pubbliche. Ne consegue che l'eventuale esercizio di un'azione civile da parte dell'amministrazione lesa non esclude che il Procuratore presso la Corte dei conti possa promuovere un autonomo giudizio contabile. Il risarcimento eventualmente ottenuto in altre sedi deve comunque essere detraibile dalla condanna pronunciata dalla Corte dei conti. (Si vedano, tra gli altri: – sentenza n. 202 del 2024 della Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti; sentenza n. 170 del 2017 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello; sentenza n. 25040 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.)

III. I RAPPORTI TRA CONFISCA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

49. Una giurisprudenza consolidata della Corte dei conti vieta di detrarre dall'importo del risarcimento le somme oggetto di confisca per equivalente disposta dal giudice penale. Essa sottolinea che confisca e risarcimento hanno natura e finalità differenti, in quanto la confisca è una misura di sicurezza con funzione preventiva e punitiva, volta a impedire nuovi reati

privando l'autore dei benefici economici illecitamente conseguiti, mentre il risarcimento è una misura indennitaria volta a ristorare il danno subito dall'amministrazione (sentenza n. 130 del 2024 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello; sentenza n. 676 del 2016 della Terza Sezione stessa; giudizio n. 76 del 2008 della Sezione regionale dell'Umbria; giudizio n. 1463 del 2024 della Sezione regionale del Lazio). La giurisprudenza nota inoltre una destinazione diversa delle somme, visto che le somme confiscate vengono versate a un fondo di giustizia, mentre il risarcimento è versato all'amministrazione lesa (si vedano, tra gli altri, la sentenza n. 434 del 2022 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti e la sentenza n. 64 del 2024 della Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti).

50. Secondo una giurisprudenza ben consolidata delle Sezioni penali della Corte di cassazione, la somma eventualmente pagata dal convenuto a titolo di risarcimento deve essere detratta dall'importo della confisca, nella misura in cui essa non costituisce una componente del profitto tratto dal reato (si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte di cassazione nn. 45054/2011, 44446/2013, 39874/2018 e 44189/2022).

51. In una recente sentenza (n. 34536 del 2023), pronunciata nell'ambito di un'azione civile promossa da un'amministrazione pubblica, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che il principio affermato dai giudici penali si applica anche in senso inverso. Pur riconoscendo che le due misure perseguono finalità differenti, la Corte ha ritenuto che esse non siano estranee l'una all'altra, poiché il loro cumulo sarebbe contrario al principio secondo cui possono essere risarciti solo i danni effettivamente subiti (*principio dell'effettività del danno*). Ne ha dedotto che, quando la confisca e il risarcimento traggono origine dai medesimi fatti e riguardano le stesse somme, l'importo già confiscato in sede penale deve essere detratto dall'ammontare dei danni riconosciuti all'amministrazione.

52. In una sentenza recente (n. 507 del 2024), la Sezione regionale della Corte dei conti del Lazio ha applicato lo stesso principio, ritenendo che la somma confiscata dal giudice penale ai sensi dell'articolo 322-ter CP dovesse essere detratta dall'importo del risarcimento riconosciuto.

IN DIRITTO

I. RIUNIONE DEI RICORSI

53. Considerata la similarità dell'oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

54. Nelle sue osservazioni in replica a quelle del Governo, il sig. B. ribadisce i motivi di ricorso che aveva sollevato ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione e dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. La Corte constata che tali motivi sono stati dichiarati inammissibili nella fase di comunicazione del ricorso. Conseguentemente, essa limiterà il proprio esame al solo motivo di ricorso comunicato alle parti.

III. SULLA VIOLAZIONE DEDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

55. I ricorrenti sostengono che l'ingerenza nel loro diritto di proprietà sia sproporzionata, tenuto conto, in particolare, degli effetti combinati delle misure di confisca penale e del risarcimento disposto dalla Corte dei conti. Essi invocano l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, così formulato:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengono necessarie per disciplinare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

A. Sulla ricevibilità

56. Constatato che tale motivo non è manifestamente infondato né inammissibile per altra ragione prevista dall'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

a) I ricorrenti

i. I sigg. e la sig.ra F.

57. I ricorrenti lamentano una doppia privazione patrimoniale derivante, a loro avviso, dal rifiuto della Corte dei conti di detrarre, dall'importo del risarcimento loro imposto, le somme oggetto delle confische disposte in sede penale. Essi ritengono che l'effetto di tale doppia privazione sia eccessivo rispetto allo scopo perseguito, ossia evitare la sottrazione illecita di risorse pubbliche. Sostengono inoltre che l'autonomia del procedimento davanti alla Corte dei conti rispetto al procedimento penale non implica che le misure di confisca e di risarcimento siano totalmente indipendenti tra loro. A tale riguardo citano la sentenza n. 507/2024 della Sezione regionale della Corte dei conti del Lazio (v. § 52 sopra).

58. Inoltre, i ricorrenti affermano che il risarcimento loro imposto è sproporzionato, a causa del rifiuto di detrarre le somme pagate a titolo di imposte e contributi previdenziali (v. § 15 sopra).

ii. Sig. B.

59. Il ricorrente osserva che la sua condanna al pagamento di un risarcimento pari a 750.915,49 EUR si è aggiunta alla confisca di 400.000 EUR disposta nei suoi confronti, nonché al pagamento di 174.480 EUR effettuato a titolo di danno morale e di pregiudizio all'immagine.

Egli lamenta quindi di essere stato privato complessivamente della somma di 1.325.395,49 EUR.

60. Secondo il ricorrente, questa combinazione di misure – che egli qualifica come sanzioni – produce un effetto eccessivo e sproporzionato, tenuto conto, in particolare della riduzione dello stipendio che dichiara di aver subito a partire dal 2003, delle sue dimissioni nel 2008, e del fatto che, da allora, percepisce unicamente un sussidio statale come fonte di reddito.

61. Inoltre, il ricorrente ritiene che il cumulo delle misure sia sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti, poiché la confisca, di per sé, soddisfaceva già le finalità punitive e indennitarie. Egli aggiunge di aver personalmente intrapreso iniziative per sollecitare lo Stato italiano a recuperare l'importo confiscato in Svizzera.

b) Il Governo

62. In via preliminare, il Governo sostiene che l'oggetto del presente caso sia l'ingerenza risultante dalle decisioni della Corte dei conti, e non le procedure penali né le misure di confisca menzionate, che non sarebbero direttamente in discussione nel presente giudizio.

63. Quanto alla base legale delle misure adottate dalla Corte dei conti, il Governo afferma che essa era prevedibile e non arbitraria, poiché gli importi delle condanne corrispondevano ai danni causati alle amministrazioni pubbliche dalle condotte illecite dei ricorrenti.

64. Riguardo alla necessità e proporzionalità dell'ingerenza contestata, il Governo sostiene che le precedenti misure di confisca imposte ai ricorrenti non rendevano sproporzionata la loro successiva condanna al risarcimento dei danni da essi causati.

65. Il Governo afferma che confisca e risarcimento perseguono finalità diverse. Le confische in questione avevano una finalità preventiva e punitiva, mentre il risarcimento imposto dalla Corte dei conti mirava a riparare il danno subito dall'amministrazione a causa dei reati attribuiti ai ricorrenti. Ciascuna delle due misure, secondo il Governo, sarebbe quindi stata proporzionata allo scopo che perseguiva.

66. Inoltre, il Governo sottolinea che le somme corrispondenti rispettivamente alla confisca e al risarcimento hanno destinazioni diverse: le prime vengono versate al "Fondo unico di giustizia", istituito dai decreti-legge nn. 112 e 143 del 2008; le seconde vengono versate all'amministrazione lesa. Ne conseguirebbe, secondo il Governo, che le confische non apportano alcun risarcimento all'amministrazione danneggiata.

67. Per quanto riguarda il ricorso n. 34324/15 (*F. c. Italia*), il Governo richiama la motivazione della sentenza della sezione regionale della Corte dei conti riguardo alle differenze tra le due misure (v. § 16 supra).

Sottolinea inoltre che il pubblico ministero ha detratto dall'indennizzo richiesto le somme versate dai convenuti in esecuzione di un accordo amichevole, nonché le somme destinate a risarcire il danno morale in applicazione della sentenza pronunciata il 18 gennaio 2010 dal GIP

di Milano. Aggiunge che il pubblico ministero ha determinato l'importo dovuto dai convenuti considerando la quota di responsabilità di ciascuno nella produzione del danno, e precisa che tale approccio è stato seguito anche dalla sezione regionale del Piemonte, sebbene quest'ultima avrebbe potuto, in linea di principio, dichiarare i convenuti responsabili in solido.

68. Per quanto riguarda il ricorso n. 65192/16 (*B. c. Italia*), il Governo sostiene che i danni accertati nella sentenza della Corte dei conti non erano collegati al prezzo della corruzione oggetto della confisca. Aggiunge inoltre che non vi sarebbe stato alcun cumulo, poiché la condanna pronunciata dalla Corte dei conti non riguardava — secondo il Governo — il danno morale e il pregiudizio all'immagine, già risarciti mediante il pagamento di 174.480 EUR.

Infine, il Governo afferma che la confisca disposta dalle autorità svizzere non può essere presa in considerazione, poiché il ricorrente non ha presentato un ricorso contro di essa entro il termine di sei mesi, e comunque tale confisca riguardava somme provenienti da un reato connesso ma distinto, e non si aggiungeva alla confisca ordinata dal GIP di Aosta.

69. Infine, il Governo afferma — per entrambi i ricorsi — che le doglianze dei ricorrenti sono state oggetto di un esame adeguato, completo ed equo dinanzi alle varie giurisdizioni interne. A suo avviso, i giudici nazionali hanno valutato il rischio di un'eventuale duplicazione e si sono assicurati che la misura contestata fosse ragionevole e proporzionata.

2. Valutazione della Corte

70. La Corte osserva che le sentenze con cui la Corte dei conti ha ordinato ai ricorrenti di risarcire l'amministrazione costituiscono un'ingerenza nel loro diritto al rispetto dei beni. Essa ritiene di non dover stabilire quale delle tre regole contenute nell'articolo 1 del Protocollo n. 1 sia applicabile, poiché i principi giuridici rilevanti sono sostanzialmente i medesimi (v. *Todorov e altri c. Bulgaria*, nn. 50705/11 e altri, § 182, 13 luglio 2021; *Episcopo e Bassani c. Italia*, nn. 47284/16 e 84604/17, § 148, 19 dicembre 2024).

71. Per essere considerata compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, un'ingerenza nel diritto di un ricorrente al rispetto dei suoi beni deve essere prevista dalla legge, perseguire un fine di interesse generale, rispettare un giusto equilibrio tra le esigenze della collettività e la salvaguardia dei diritti dell'individuo (cfr. *Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], n. 53080/13, §§ 112-115, 13 dicembre 2016).

72. Nel caso di specie, nessuna delle parti contesta che le condanne pronunciate dalla Corte dei conti avessero una base legale, in particolare nelle norme generali che impongono il risarcimento del danno causato da atti illeciti (si veda *Rigolio c. Italia*, n. 20148/09, §§ 37-40, 9 marzo 2023). La Corte constata quindi che le misure contestate erano previste dalla legge, come richiesto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.

73. La Corte ritiene inoltre che tali misure perseguissero un interesse generale, ossia il risarcimento dei danni causati all'amministrazione da comportamenti illeciti (si vedano *Rigolio c. Italia* (dec.), n. 20148/09, §§ 36 e 46, 13 maggio 2014; *mutatis mutandis*, *Šeiko c. Lituania*, n. 82968/17, § 31, 11 febbraio 2020). Esse perseguivano dunque un obiettivo distinto rispetto alla

confisca che — secondo la giurisprudenza allora vigente — mirava a ristabilire la situazione economica antecedente al reato imponendo al colpevole una privazione equivalente al profitto tratto dall'illecito (v. § 42 supra). Il fatto che la giurisprudenza della Corte di cassazione sia successivamente evoluta su questo punto (v. § 43 supra) non è rilevante ai fini della presente causa.

74. Quanto alla proporzionalità, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede che ogni ingerenza mantenga un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Questo giusto equilibrio viene meno quando la persona coinvolta deve sopportare un onere eccessivo o sproporzionato (cfr. G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e altri, § 300, 28 giugno 2018).

75. Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono essenzialmente che l'effetto combinato della confisca e del risarcimento sia sproporzionato (si vedano §§ 57 e 59-61 supra).

76. A tale riguardo, la Corte osserva che la Corte dei conti ha respinto la richiesta dei ricorrenti volta a detrarre dal risarcimento le somme confiscate in sede penale, fondandosi principalmente sulle differenti funzioni delle due misure e sull'autonomia finanziaria dei vari soggetti di diritto pubblico (v. §§ 22-23 e 38 supra). Essa tuttavia non ha esaminato la duplice natura — punitiva e riparatoria — della confisca (cfr. § 42 supra), né ha tenuto conto delle indicazioni dei giudici penali che avevano raccomandato di evitare il cumulo (v. §§ 8 e 50 supra). La Corte rileva inoltre che non risulta dal fascicolo che le misure di confisca qui in esame siano state revocate in seguito alle decisioni della Corte dei conti, né che esse siano state prese in considerazione in alcun modo durante l'esecuzione di tali decisioni.

77. Ne consegue che l'effetto combinato delle misure di confisca e di risarcimento ha permesso allo Stato di ottenere complessivamente una somma superiore al danno effettivamente subito dall'amministrazione lesa. In tali condizioni, la Corte ritiene che le misure contestate abbiano superato nettamente ciò che era necessario per realizzare lo scopo perseguito dalla Corte dei conti, vale a dire la riparazione di quel danno.

78. La Corte prende atto dell'argomento del Governo secondo cui le due misure perseguivano finalità differenti (v. § 65 supra). Essa riconosce che la Convenzione non vieta qualsiasi cumulo tra una misura riparatoria e una misura punitiva, come un'ammenda. Tuttavia, la confisca qui in discussione non perseguiva solo una funzione punitiva (come accade per le pene tradizionali quali le ammende), ma anche una funzione riparatoria, volta a ristabilire la situazione economica anteriore ai reati commessi dai ricorrenti, privandoli del profitto da essi tratto (v. § 42 supra). La Corte constata che tale combinazione ha posto i ricorrenti in una situazione più sfavorevole rispetto a quella precedente alla commissione dei reati. La combinazione delle due misure ha pertanto superato ciò che era necessario per realizzare la funzione riparatoria della confisca. La Corte dei conti, infatti, si è limitata a far riferimento alla sola funzione punitiva della confisca (v. §§ 22 e 38 supra), ignorandone completamente la funzione riparatoria, che essa riveste simultaneamente.

Inoltre, giustificare il cumulo sulla base della sola finalità punitiva non tiene conto del fatto che sono gli stessi giudici penali — titolari della funzione punitiva e dell'adozione della confisca — a escludere esplicitamente tale cumulo (v. §§ 8 e 50 supra). Anche da questo punto di vista, le

autorità interne avrebbero dovuto esaminare l'effetto combinato delle due misure, tenendo conto della doppia natura della confisca.

79. A tal proposito, la Corte osserva che il Governo le chiede, in sostanza, di esaminare separatamente la proporzionalità di ciascuna misura rispetto al proprio scopo. Tuttavia, la Corte ritiene che sarebbe artificioso procedere a un esame separato, ignorando l'effetto combinato delle due misure, poiché esse sono state imposte per le stesse infrazioni e riguardano le stesse somme (cfr., *mutatis mutandis*, Jokela c. Finlandia, n. 28856/95, § 61, CEDU 2002-IV).

80. Ciò è particolarmente evidente nel caso del sig. M.E.F., della sig.ra MO.F. e del sig. S.F. (ricorso n. 34324/15), poiché le somme loro confiscate corrispondevano alle retribuzioni che avevano percepito dal Ministero della Giustizia, le quali costituivano sia il profitto tratto dai ricorrenti dai reati commessi, sia il danno causato al Ministero (cfr. §§ 7 e 19 supra). Quanto al sig. Luigi B., le somme confiscate — che rappresentavano il prezzo della corruzione pagato da imprese private (direttamente o tramite operazioni di riciclaggio) — sono state imputate al risarcimento dovuto dal ricorrente, sul presupposto che tali imprese avessero presumibilmente trasferito tale sovraccosto sull'amministrazione (cfr. §§ 30-31 e 34 supra). Ne deriva che le somme confiscate corrispondevano anche nel suo caso a una parte del risarcimento posto a suo carico.

81. La Corte sottolinea che un reato può provocare all'amministrazione un danno superiore al prezzo o al profitto ricavato dall'autore. Era dunque pienamente legittimo che la Corte dei conti imponesse il pagamento della parte di danno eccedente l'importo confiscato, purché avesse prima detratto le somme già confiscate dalle giurisdizioni penali.

82. La Corte ritiene che l'argomento del Governo — secondo cui le somme avevano destinazioni differenti (v. § 66 supra) — non ostacolava la deduzione totale o parziale degli importi confiscati dal risarcimento dovuto all'amministrazione. Nulla impediva infatti di prevedere meccanismi di trasferimento delle somme confiscate tra i vari enti pubblici.

83. In particolare, per quanto riguarda il ricorso n. 65192/16, la Corte considera che il fatto che una delle confische sia stata ordinata dalle autorità svizzere, ed eseguita da queste in coordinamento con la confisca ordinata dalle autorità italiane (§§ 30-32 supra), non modifica le considerazioni precedenti. Risulta infatti che tali somme erano destinate, in ultima analisi, allo Stato italiano (v. § 31). Quanto ad eventuali ritardi o difficoltà nel recupero di tali somme, la Corte rileva che il Governo non ha fornito alcuna informazione al riguardo e che, in ogni caso, tali difficoltà non possono essere imputate al ricorrente.

84. Inoltre, la Corte osserva che le considerazioni sopra esposte sono coerenti con il giudizio del GIP di Milano, secondo cui qualsiasi cumulo deve essere evitato (v. § 8 supra), e con parte della giurisprudenza nazionale pertinente (v. §§ 50-52 supra). La Corte rileva in particolare che la giurisprudenza penale impone da lungo tempo di evitare cumuli, mentre la Corte dei conti tende ad adottare un approccio più restrittivo (v. §§ 49-50 supra). Secondo la Corte, tale divergenza genera un effetto paradossale, poiché l'importo complessivo di cui i condannati vengono privati dipende dall'ordine in cui si svolgono i due procedimenti: se, come nel caso di specie, la Corte dei conti si pronuncia per ultima, l'importo confiscato non potrà essere detratto dal risarcimento, e i condannati subiranno quindi una doppia privazione; se, invece, le

giurisdizioni penali si pronunciano per ultime, esse non disporranno la confisca di un prezzo o profitto di cui i condannati non dispongono più (v. § 50 sopra). Questa circostanza, che comporta conseguenze patrimoniali non eque, è difficilmente conciliabile con la tesi secondo cui entrambe le misure sarebbero necessarie e proporzionate.

85. Infine, la Corte non è convinta dagli ulteriori argomenti del Governo.

Per quanto riguarda il ricorso n. 34324/15, il fatto che la Corte dei conti abbia detratto altre somme e calcolato l'importo dovuto da ciascun convenuto in proporzione al contributo di ognuno alla realizzazione del danno (v. § 67 sopra) non è pertinente, poiché i ricorrenti non si lamentano di tali aspetti, ma del rifiuto di considerare le somme confiscate.

Quanto al ricorso n. 65192/16, se è vero che non vi è stato cumulo riguardo al danno morale e al pregiudizio all'immagine — poiché il procedimento davanti alla Corte dei conti riguardava esclusivamente il danno patrimoniale (v. §§ 68 e 33 sopra) — la Corte ha appena constatato la presenza di un cumulo per quanto riguarda le somme confiscate.

Inoltre, il fatto — anch'esso sollevato dal Governo (v. § 68 sopra) — che i ricorrenti non abbiano presentato ricorso alle autorità svizzere entro sei mesi contro la confisca disposta dal Tribunale penale federale non è pertinente, poiché la presente causa non riguarda direttamente quella misura, bensì il rifiuto della Corte dei conti di detrarre tale importo dal risarcimento.

Lo stesso vale per le argomentazioni del Governo relative alla presunta equità della procedura (v. § 69 sopra), che non possono rimediare al carattere sproporzionato delle misure contestate.

86. Alla luce della natura anche riparatoria della confisca disposta nel caso di specie, la Corte ritiene che il rifiuto della Corte dei conti di detrarre le somme confiscate in sede penale dall'importo del risarcimento dovuto ai soggetti pubblici danneggiati dai reati commessi dai ricorrenti abbia imposto a questi ultimi un onere eccessivo.

87. Per quanto riguarda più specificamente il rifiuto di detrarre dal risarcimento le somme pagate a titolo di imposte e contributi previdenziali, di cui si lamentano i sigg. M.E.F., MO.F. e S.F. (v. § 58 sopra), la Corte osserva che gli interessati: non hanno indicato gli importi da loro sostenuti a tale titolo, non hanno fornito alcuna prova dei pagamenti effettuati e non hanno chiarito se tali somme potessero essere oggetto di rimborso dopo l'esclusione delle retribuzioni illecite dal reddito imponibile.

In tali condizioni, la Corte ritiene che questa doglianza non sia sufficientemente comprovata.

88. Alla luce di quanto precede, vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa dell'effetto combinato della confisca e del risarcimento.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

89. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente consente solo imperfettamente di rimuovere le

conseguenze di tale violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se del caso, una soddisfazione equa.»

A. Danno

90. La sig.ra MO.F. e il sig. S.F. chiedono, a titolo di danno materiale la restituzione delle somme da essi versate in esecuzione delle sentenze della Corte dei conti, oppure, in via subordinata, il rimborso dell'importo più basso tra il valore della confisca e quello del risarcimento.

91. Il sig. M.E.F. non ha presentato alcuna richiesta di soddisfazione equitativa.

92. Il sig. B. invita la Corte a ordinare allo Stato italiano di non eseguire la condanna al risarcimento risultante dalla sentenza della Corte dei conti del 1° aprile 2016. Chiede inoltre un'indennità destinata a compensare l'indisponibilità dei beni confiscati.

93. Il sig. B. chiede anche 10.000 EUR a titolo di danno morale, più eventuali imposte dovute su tale importo.

94. Il Governo contesta l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti. Sostiene in particolare che la somma chiesta a titolo di danno morale sia eccessiva.

95. La Corte ricorda la sua giurisprudenza, secondo la quale una sentenza che constati una violazione comporta l'obbligo, per lo Stato convenuto, di porre fine alla violazione, e eliminarne le conseguenze, al fine di ristabilire - per quanto possibile - la situazione precedente alla violazione (cfr. Kurić e altri c. Slovenia (soddisfazione equitativa) [GC], n. 26828/06, § 79, CEDU 2014; Molla Sali c. Grecia (soddisfazione equitativa) [GC], n. 20452/14, § 32, 18 giugno 2020).

96. Nel caso di specie, la Corte ha constatato una violazione derivante dall'effetto combinato della confisca e del risarcimento. In tali circostanze, e considerate le particolarità del caso, la Corte ritiene che l'unico modo per eliminare le conseguenze della violazione consista nel dedurre le somme confiscate in esecuzione delle sentenze penali dagli importi dei risarcimenti pagati o dovuti dai ricorrenti.

97. La Corte osserva che la sig.ra MO.F. e il sig. S.F. affermano che la confisca nei loro confronti è stata integralmente eseguita, circostanza che il Governo non contesta. Inoltre, risulta dal fascicolo che i ricorrenti hanno eseguito integralmente la sentenza della Corte dei conti (v. § 24 sopra).

In tali condizioni, la Corte ritiene che lo Stato convenuto debba restituire alla sig.ra MO.F. e al sig. S.F. una somma equivalente a quella confiscata. Essa accorda pertanto alla sig.ra MO.F.: 191.641 EUR e al sig. S.F.: 191.641 EUR, a titolo di danno materiale.

98. Quanto al sig. B., risulta dal fascicolo che la confisca nei suoi confronti è stata eseguita almeno per 351.489,35 EUR, e che le autorità italiane hanno richiesto l'esecuzione della confisca fino alla concorrenza di 400.000 EUR (v. §§ 31–32 sopra). Tuttavia, il ricorrente riconosce che la sentenza della Corte dei conti a suo carico non è stata eseguita (v. § 92 sopra).

Alla luce di ciò, il ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno materiale derivante dal cumulo delle due misure. Quanto alla richiesta di ordinare allo Stato italiano di non eseguire la condanna al risarcimento, la Corte ricorda che gli Stati contraenti, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, sono liberi di scegliere i mezzi per conformarsi a una sentenza che accerti una violazione, purché lo facciano in buona fede e in modo compatibile con le conclusioni e lo spirito della decisione (cfr. *Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye* [GC], n. 15669/20, § 404, 26 settembre 2023).

La Corte respinge inoltre la richiesta del sig. B. di ottenere un'indennità per compensare l'indisponibilità dei beni confiscati, poiché la violazione non deriva dalla confisca in sé, ma dall'effetto combinato della confisca e della condanna contabile — e la sentenza della Corte dei conti non è stata eseguita.

99. La Corte ritiene inoltre ragionevole accordare al sig. B., che ne ha fatto richiesta, la somma di 5.000 EUR per danno morale, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta.

100. La sig.ra MO.F. e il sig. S.F. chiedono 62.282,25 EUR per le spese e gli oneri che dichiarano di aver sostenuto nel procedimento davanti alla Corte dei conti e 52.059,21 EUR per quelli che affermano di aver sostenuto per il procedimento dinanzi alla Corte europea.

101. Il sig. B. richiede 71.158,34 EUR per le spese e gli oneri che sostiene di aver sostenuto nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni interne e 6.000 EUR per quelle sostenute nel procedimento davanti alla Corte, oltre a ogni eventuale importo dovuto a titolo d'imposta.

102. Il Governo ritiene che le somme richieste dai ricorrenti siano eccessive.

103. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese e degli oneri solo nella misura in cui risulti dimostrato che essi sono reali, che sono stati necessari, e che il loro importo è ragionevole.

104. La Corte giudica che non vi sia nesso causale tra le spese sostenute per il procedimento davanti alla Corte dei conti e il rifiuto di quest'ultima — rifiuto che ha portato alla constatazione della violazione — di detrarre dal risarcimento le somme confiscate.

105. Per quanto riguarda invece le spese sostenute nel procedimento davanti alla Corte europea, e tenuto conto della documentazione agli atti, la Corte assegna ai ricorrenti i seguenti importi:

- Alla sig.ra MO.F. e al sig. S.F.: 6.000 EUR congiuntamente;
- Al sig. B.: 5.150 EUR,

più ogni eventuale imposta dovuta su tali somme.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. Decide di riunire i ricorsi;

2. Dichiarare i ricorsi ricevibili;

3. Dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;

4. Dichiarare ...

a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

i. alla sig.ra MO.F. e al sig. S.F., 191.641 EUR (centonovantunomilaseicentoquarantuno euro) ciascuno, a titolo di danno materiale;

ii. al sig. B., 5.000 EUR (cinquemila euro), più ogni importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo d'imposta, a titolo di danno morale;

iii. 6.000 EUR (seimila euro) congiuntamente alla sig.ra MO.F. e al sig. S.F., e 5.150 EUR (cinquemilacentocinquanta euro) al sig. B., più ogni importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo d'imposta su tali somme, per spese e oneri;

b) che, a decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati di interessi semplici calcolati a un tasso pari a quello della facilità di prestito marginale della Banca Centrale Europea, applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

5. Respinge il resto della domanda di equa soddisfazione.

Fatto in francese e comunicato per iscritto il 5 febbraio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.